

La Costituzione tradita

Cosa voleva davvero la Carta del '48,
e come è stata svuotata nei fatti,
nelle leggi e nelle sue stesse modifiche.



CONTROPOTERE

un libro di Alessio Farinella



La Costituzione tradita

Cosa voleva davvero la Carta del “48, e come è stata svuotata nei fatti, nelle leggi e nelle sue stesse modifiche

Alessio Farinella

Indice

Prefazione	2
Capitolo 1 – Nascere da un trauma: chi ha scritto la Costituzione e perché	3
Capitolo 2 – L’articolo 3: la dignità della persona al centro di tutto	6
Capitolo 3 – I Principi Fondamentali (artt. 1-12): il cuore del progetto	8
Capitolo 4 – I diritti e i doveri dei cittadini (artt. 13-54): libertà e limiti al potere	11
Capitolo 5 – L’ordinamento della Repubblica (artt. 55-139): i pesi e contrappesi	14
Capitolo 6 – L’articolo 41 e la funzione sociale della proprietà e dell’impresa	17
Capitolo 7 – Le attuazioni mancate o in ritardo ...	20
Capitolo 8 – Quando le leggi ordinarie hanno svuotato i principi	23
Capitolo 9 – Le modifiche costituzionali: cosa è cambiato e con quale metodo	26

Capitolo 10 — I trattati europei e la tensione con la Costituzione	29
Capitolo 11 — L'articolo 41 nella pratica: privatizzazioni e «utilità sociale» dimenticata	32
Capitolo 12 — Le obiezioni, trattate con onestà	35
Capitolo 13 — Cosa si potrebbe cambiare	38
Capitolo 14 — Cosa puoi fare tu, adesso	41
Nota sulla trasparenza nell'uso dell'intelligenza artificiale	43

Prefazione

La Costituzione del 1948 non è un testo giuridico neutro, scritto per amministrare in modo ordinato uno Stato qualunque. È un progetto preciso, scritto da persone che erano appena uscite da una dittatura e da una guerra devastante, su che tipo di persona e di società l'Italia avrebbe dovuto diventare da quel momento in poi. Ogni articolo, letto con attenzione, è anche una risposta diretta a qualcosa che era appena successo: la libertà di pensiero, dopo la censura fascista; il pluralismo dei poteri, dopo la concentrazione assoluta nelle mani di un solo uomo; la funzione sociale della proprietà, dopo decenni in cui l'economia era stata piegata agli interessi del regime.

Questo libro è diverso dagli altri della collana Contropotere. Nella prima parte non denuncia un meccanismo nascosto: racconta, con la stessa cura con cui si spiegherebbe a scuola, cosa dice davvero la Costitu-

zione e perché lo dice — un progetto che merita di essere conosciuto prima di essere giudicato. Solo nella seconda parte il libro mostra dove, nei fatti, nelle leggi ordinarie e nelle sue stesse modifiche successive, quel disegno originario è stato in parte disatteso — non per raccontare un tradimento generico e vago, ma per mostrare, con date e riferimenti precisi, come e quando è successo davvero.

Capitolo 1 — Nascere da un trauma: chi ha scritto la Costituzione e perché

Un'assemblea eletta subito dopo la fine della dittatura

Il 2 giugno 1946, insieme al referendum che decide il passaggio dalla monarchia alla repubblica, gli italiani votano anche per eleggere un'**Assemblea Costituente**: un'assemblea con il compito specifico di scrivere una nuova Costituzione per il paese, radicalmente diversa dallo Statuto Albertino che aveva permesso, nei decenni precedenti, l'ascesa e il consolidamento del regime fascista. La prima riunione dell'Assemblea si tiene il 25 giugno 1946.

Nessun partito da solo, un compromesso necessario

Il risultato elettorale disegna un'assemblea plurale, senza alcuna forza politica in maggioranza assoluta: la Democrazia Cristiana ottiene il 35,20% dei voti, il Partito Socialista di Unità Proletaria il 20,68%, il Partito Comunista Italiano il 18,93%, seguiti da diverse altre forze politiche più piccole, tra cui liberali, repubblicani e il Partito d'Azione. Questa composizione plurale non è un dettaglio secondario: è la condizione strutturale che ha reso necessario, fin dall'inizio dei lavori, un metodo di scrittura basato sul compromesso alto tra culture politiche profondamente diverse tra loro — cattolica, marxista, liberale, azionista — ma unite da un elemento comune fondamentale: il rifiuto netto del fascismo appena caduto.

Non un testo di parte, ma un patto tra visioni diverse

Questo è il punto centrale da comprendere fin da questo primo capitolo: la Costituzione italiana non nasce come il programma di un solo partito vincitore, imposto agli sconfitti, ma come un patto negoziato tra visioni della persona e dello Stato che, in altri contesti storici, sarebbero state difficilmente conciliabili. Il risultato di questo metodo di lavoro è un testo capace di tenere insieme, nello stesso impianto costituzionale, principi di ispirazione cattolica sulla dignità della persona, principi di ispirazione socialista sulla giustizia

sociale, e principi di ispirazione liberale sulle libertà individuali e sui limiti al potere dello Stato.

Un lavoro lungo, non affrettato

Il progetto di Costituzione viene presentato all'Assemblea il 31 gennaio 1947, ma la discussione parlamentare prosegue per quasi un anno intero, articolo per articolo, fino al voto finale sul testo complessivo il **22 dicembre 1947** — approvato con **453 voti favorevoli contro 62**, su 515 membri presenti. La Costituzione entra ufficialmente in vigore il **1° gennaio 1948**.

Perché questo capitolo apre il libro

Comprendere il contesto storico e il metodo con cui è nata la Costituzione — un'assemblea plurale, un lavoro lungo e ponderato, un compromesso reale tra culture politiche diverse — è la premessa necessaria per leggere correttamente ogni singolo principio raccontato nei capitoli successivi di questa prima parte del libro: non un testo calato dall'alto, ma un progetto costruito insieme, articolo per articolo, da chi aveva vissuto in prima persona cosa succede quando quei principi vengono negati.

Capitolo 2 — L’articolo 3: la dignità della persona al centro di tutto

Un articolo in due parti, spesso letto solo a metà

L’articolo 3 della Costituzione è, probabilmente, l’articolo più citato — e più frainteso, nella sua reale portata — dell’intero testo costituzionale. È composto da due commi distinti, che vanno letti sempre insieme per coglierne il significato completo.

Il primo comma: l’uguaglianza formale

Il primo comma stabilisce che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». È il principio di **uguaglianza formale**: nessuna legge può trattare in modo diverso due cittadini sulla base di queste caratteristiche. È un principio fondamentale, ma — se letto da solo, isolato dal resto dell’articolo — descrive solo una parità di trattamento giuridico astratto, non necessariamente una parità di condizioni reali di vita.

Il secondo comma: l’uguaglianza sostanziale

Il secondo comma va molto oltre, ed è qui che si trova la vera chiave di lettura dell’intera Costituzione: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli

di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Questo comma introduce il principio di **uguaglianza sostanziale**: non basta che la legge tratti tutti allo stesso modo sulla carta, se le condizioni economiche e sociali di partenza sono così diverse da rendere quella parità formale, nei fatti, priva di significato reale.

Perché questo secondo comma non è un'aggiunta decorativa

È fondamentale comprendere che il secondo comma dell'articolo 3 non è una dichiarazione di intenti generica, aggiunta per completezza retorica al primo comma: è un **mandato attivo alla Repubblica**, un compito operativo che impegna lo Stato a intervenire concretamente — attraverso politiche pubbliche, servizi, redistribuzione delle risorse — per rimuovere gli ostacoli reali che impediscono a ogni persona di sviluppare pienamente le proprie capacità, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali in cui è nata.

La chiave di lettura di tutta la Costituzione

Questo principio, letto nella sua interezza, è la lente attraverso cui va interpretato l'intero impianto costi-

tuzionale che i capitoli successivi di questa prima parte racconteranno: dal diritto al lavoro come fondamento della Repubblica, alla tutela della salute come diritto di tutti indipendentemente dal reddito, alla funzione sociale della proprietà privata. Ogni volta che la Costituzione prevede un intervento pubblico a favore di chi parte da una condizione di svantaggio, quella previsione trova il proprio fondamento diretto proprio in questo secondo comma dell'articolo 3 — non un principio isolato, ma il filo conduttore che attraversa l'intero testo costituzionale.

Capitolo 3 — I Principi Fondamentali (artt. 1-12): il cuore del progetto

Dodici articoli, un intero progetto di paese

I primi dodici articoli della Costituzione, raggruppati sotto il titolo «Principi Fondamentali», condensano in poche righe l'intero progetto costituzionale che il resto del testo si limita, in un certo senso, a sviluppare nel dettaglio. Vale la pena leggerli, articolo per articolo, in linguaggio semplice.

Articolo 1: la Repubblica fondata sul lavoro

«L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.» Non è una frase decorativa: i costituenti

scelgono deliberatamente di fondare la nuova Repubblica non sulla proprietà, non sulla nascita, non su un'appartenenza etnica o religiosa, ma sul lavoro — l'attività attraverso cui ogni persona contribuisce alla vita della comunità e costruisce la propria dignità sociale. È una scelta di fondo che orienterà, come racconteranno i capitoli successivi, gran parte dei diritti economici e sociali previsti dal resto del testo.

Articolo 2: diritti inviolabili e doveri di solidarietà

L'articolo 2 stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si sviluppa la sua personalità — la famiglia, le associazioni, i sindacati — e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. È un equilibrio deliberato tra diritti individuali e responsabilità collettive: la libertà della persona non è pensata come isolamento egoistico, ma come sviluppo che avviene sempre in relazione con gli altri.

Articolo 11: il ripudio della guerra

«L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.» Scritto da chi aveva vissuto in prima persona le conseguenze devastanti della Seconda guerra mondiale, questo articolo stabilisce un principio di politica estera che resta,

ancora oggi, un riferimento costituzionale vincolante per ogni governo italiano, pur consentendo — nella parte successiva dello stesso articolo — le limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, la base giuridica su cui si è poi fondata la partecipazione italiana a organizzazioni internazionali.

Articolo 12: la lingua e la bandiera come simboli di un patto comune

L'ultimo dei Principi Fondamentali, apparentemente il più semplice, stabilisce che la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano nelle tre bande verticali di colore verde, bianco e rosso. Anche questo articolo, per quanto simbolico, ha un significato preciso in un momento storico in cui l'Italia usciva da un regime che aveva piegato ogni simbolo nazionale alla propria propaganda: restituire alla bandiera e ai simboli del paese un significato condiviso e non di parte, appartenente a tutti i cittadini della nuova Repubblica democratica.

Un impianto che si tiene insieme

Letti in sequenza, questi dodici articoli non sono un elenco casuale di principi generici, ma un disegno coerente: una Repubblica fondata sul lavoro e sui diritti della persona, impegnata a rimuovere le disuguaglianze reali come raccontato nel capitolo precedente, orientata alla pace nelle relazioni internazionali — il fondamento su cui poggia tutto il resto dell'edificio

costituzionale che i prossimi capitoli di questa prima parte continueranno a esplorare.

Capitolo 4 — I diritti e i doveri dei cittadini (artt. 13-54): libertà e limiti al potere

Un lungo elenco di libertà, pensato contro un ritorno preciso

Dopo i Principi Fondamentali raccontati nel capitolo precedente, la Costituzione dedica un'ampia sezione — dall'articolo 13 all'articolo 54 — ai diritti e ai doveri dei cittadini. Non è un elenco astratto di buone intenzioni: ogni singola libertà elencata in questa sezione è pensata, esplicitamente, come argine concreto contro il ritorno di un regime autoritario simile a quello appena caduto.

Le libertà personali, come reazione diretta al fascismo

L'articolo 13 stabilisce che la libertà personale è inviolabile, e che nessuna forma di restrizione — detenzione, ispezione, perquisizione — è ammessa se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge. La libertà di domicilio (art. 14), la libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15), la libertà di circolazione (art. 16): ognuna di queste previsioni risponde direttamente a pratiche concrete

del regime fascista — arresti arbitrari, perquisizioni senza controllo giudiziario, censura sistematica della corrispondenza — che i costituenti conoscevano per esperienza diretta, non per astrazione teorica.

Libertà di pensiero e di associazione

L'articolo 21 garantisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione — una risposta diretta alla censura sistematica imposta dal regime fascista alla stampa e a ogni forma di espressione pubblica. Gli articoli 17 e 18 garantiscono, rispettivamente, il diritto di riunirsi pacificamente e il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale — un diritto negato sistematicamente durante il ventennio fascista, quando ogni forma di organizzazione politica indipendente dal regime era stata soppressa.

I rapporti etico-sociali: famiglia, salute, istruzione

Accanto alle libertà individuali, la Costituzione dedica un'ampia sezione ai cosiddetti «rapporti etico-sociali»: la tutela della famiglia (art. 29-31), il diritto alla salute come «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» (art. 32) — un principio che, come racconterà la seconda parte di questo libro, ha avuto un'attuazione concreta solo trent'anni dopo — e il diritto all'istruzione, garantito come aperto a tutti

indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia (art. 34).

I rapporti economici: lavoro, sindacato, proprietà

L'ultima grande sezione di questa parte della Costituzione riguarda i rapporti economici: il diritto al lavoro come principio fondamentale (art. 4), la libertà sindacale (art. 39), il diritto di sciopero (art. 40), e — come racconterà il Capitolo 6 in modo specifico — l'articolo 41 sull'iniziativa economica privata, libera ma vincolata all'utilità sociale. È in questa sezione che il principio dell'uguaglianza sostanziale raccontato nel Capitolo 2 trova la propria applicazione più concreta e diretta nel campo economico.

Un impianto pensato per durare

L'insieme di questi articoli, letto nel suo complesso, disegna un sistema di libertà e diritti pensato non per un momento storico specifico, ma per resistere nel tempo a qualunque tentativo futuro di concentrare il potere in modo autoritario — lo stesso obiettivo che, come racconterà il capitolo successivo, orienta anche l'architettura istituzionale complessiva della Repubblica.

Capitolo 5 — L'ordinamento della Repubblica (artt. 55-139): i pesi e contrappesi

Perché il potere viene diviso, non concentrato

L'ultima grande parte della Costituzione, dall'articolo 55 all'articolo 139, disegna l'architettura istituzionale della Repubblica: come è organizzato il potere, chi lo esercita, e — soprattutto — come viene diviso e bilanciato tra organi diversi, nessuno dei quali può esercitarlo in modo assoluto e incontrollato. Anche questa scelta, come le libertà individuali raccontate nel capitolo precedente, è una risposta diretta e deliberata alla concentrazione di potere che aveva caratterizzato il regime fascista.

Il Parlamento: la sede della rappresentanza popolare

Il potere legislativo è affidato al Parlamento, composto da Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, entrambi eletti direttamente dai cittadini. La scelta di un sistema bicamerale, con due camere che devono approvare lo stesso identico testo di legge perché questo diventi effettivo, introduce fin dall'inizio un meccanismo di verifica reciproca tra due assemblee elette, riducendo il rischio che una sola maggioranza

parlamentare possa imporre le proprie decisioni senza un secondo livello di controllo.

Il Presidente della Repubblica: garanzia, non governo

Un aspetto spesso frainteso della Costituzione riguarda il ruolo del Presidente della Repubblica: non è, per disegno costituzionale, un capo dell'esecutivo con poteri di governo diretto, come avviene in altri sistemi presidenziali. È, piuttosto, un organo di **garanzia** — il custode dell'unità nazionale e del rispetto della Costituzione stessa, con poteri di controllo e di stimolo verso gli altri organi dello Stato (promulgazione delle leggi, nomina dei giudici costituzionali di propria competenza, scioglimento delle Camere in casi definiti), ma privo di un potere di indirizzo politico diretto sul governo in carica. Anche questa scelta risponde direttamente all'esperienza storica della concentrazione di potere in un'unica figura al vertice dello Stato.

La Corte Costituzionale: un controllo sulle stesse leggi

La Costituzione istituisce un organo del tutto nuovo nella storia costituzionale italiana: la **Corte Costituzionale**, con il compito specifico di verificare che le leggi ordinarie approvate dal Parlamento rispettino i principi stabiliti dalla Costituzione stessa. È un meccanismo di controllo che non esisteva nello Statuto Albertino, e che introduce un limite concreto anche

alla maggioranza parlamentare del momento: nemmeno una legge approvata democraticamente può violare i principi costituzionali fondamentali, sotto pena di essere dichiarata illegittima da un organo indipendente.

La magistratura autonoma

Infine, la Costituzione garantisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura dal potere esecutivo e da quello legislativo, attraverso l'istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura — l'organo di autogoverno dei giudici, pensato per sottrarre le decisioni sulle carriere giudiziarie a ogni possibile ingerenza politica diretta.

Un disegno coerente, non un elenco casuale di organi

Letta nel suo insieme, questa parte della Costituzione disegna un sistema in cui nessun singolo organo dello Stato — non il Parlamento, non il governo, non il Presidente della Repubblica — può esercitare un potere assoluto e incontrollato: ogni potere trova, in un altro organo previsto dalla stessa Costituzione, un contrappeso capace di limitarlo o verificarlo. È la stessa logica di fondo, applicata all'architettura istituzionale, che nei capitoli precedenti abbiamo visto applicata alle libertà individuali: mai più un potere concentrato nelle mani di uno solo.

Capitolo 6 — L'articolo 41 e la funzione sociale della proprietà e dell'impresa

Un articolo che chiude la Parte I di questo libro

L'ultimo capitolo dedicato allo spirito originario della Costituzione riguarda uno degli articoli più importanti — e oggi, secondo molti osservatori, tra i meno ricordati nel dibattito pubblico — dell'intero testo costituzionale: l'articolo 41, dedicato all'iniziativa economica privata.

Il testo esatto, da leggere con attenzione

L'articolo 41 recita, nella sua formulazione originaria: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.» Vale la pena leggerlo due volte, perché contiene, in poche righe, un intero equilibrio costituzionale: la prima frase afferma con chiarezza la libertà d'impresa, principio liberale che nessuna interpretazione onesta del testo può negare; la seconda frase, altrettanto chiaramente, la vincola a un limite preciso — l'utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità umana non possono mai essere sacrificate all'iniziativa economica privata.

Un principio, non un dettaglio tecnico

Questo articolo non va letto come un vincolo burocratico marginale, ma come l'applicazione diretta, al campo dell'economia, dello stesso principio di uguaglianza sostanziale raccontato nel Capitolo 2: la libertà economica non è pensata dai costituenti come un valore assoluto e senza limiti, ma come una libertà che deve sempre misurarsi con il proprio impatto sulla collettività e sulla dignità delle persone coinvolte — lavoratori, consumatori, comunità locali.

Perché è diverso sia dal liberismo puro sia dal collettivismo

L'articolo 41 rappresenta, in questo senso, un compromesso preciso e voluto tra le diverse culture politiche che avevano scritto la Costituzione, raccontate nel Capitolo 1: non abbraccia un modello di proprietà interamente collettivizzata, come avrebbero voluto le componenti più radicalmente socialiste dell'Assemblea Costituente, ma nemmeno un modello di mercato interamente libero da ogni vincolo sociale, come avrebbero voluto le componenti più liberiste. Sceglie, invece, una terza via: proprietà privata e iniziativa economica riconosciute e tutelate, ma sempre subordinate a una funzione sociale esplicita.

Un principio oggi quasi dimenticato

Come racconterò in dettaglio la seconda parte di questo libro, in particolare il Capitolo 11, questo principio

— chiaro e vincolante fin dal testo originario della Costituzione — è oggi raramente al centro del dibattito pubblico e parlamentare quando si discutono privatizzazioni, liberalizzazioni o grandi scelte di politica economica. Non perché sia stato formalmente abrogato o modificato — il testo dell’articolo 41 resta sostanzialmente quello del 1948 — ma perché la sua concreta applicazione pratica, come mostrerà la seconda parte di questo libro, è stata spesso trascurata nella discussione pubblica di decisioni economiche importanti.

La chiusura della prima parte

Con questo capitolo si chiude la prima parte di questo libro, dedicata allo spirito originario della Costituzione: un progetto di paese fondato sul lavoro, sull’uguaglianza sostanziale, sulle libertà individuali come argine all’autoritarismo, su un sistema di poteri bilanciati, e su un’economia libera ma vincolata alla propria funzione sociale. La seconda parte, a partire dal prossimo capitolo, racconterà dove e come questo disegno non è stato pienamente realizzato nei decenni successivi.

Capitolo 7 — Le attuazioni mancate o in ritardo

Un testo approvato, ma non subito applicato

La prima parte di questo libro ha raccontato il progetto costituzionale nella sua interezza — un disegno coerente, approvato nel dicembre 1947 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1948. Ma un conto è approvare un testo costituzionale, un altro è dare piena attuazione pratica a ogni organo e istituto che quel testo prevede. Su questo punto, la storia della Repubblica italiana registra ritardi documentati e significativi, che vale la pena raccontare con precisione di date.

La Corte Costituzionale: otto anni di attesa

Come raccontato nel Capitolo 5, la Costituzione istituisce la Corte Costituzionale come organo di controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi ordinarie — un meccanismo del tutto nuovo nella storia costituzionale italiana. Eppure, questo organo entra effettivamente in funzione solo nel **1956**, con la prima udienza pubblica tenuta il 23 aprile di quell'anno a Palazzo della Consulta: **otto anni dopo** l'entrata in vigore della Carta. Per quasi un decennio, quindi, la Repubblica italiana ha funzionato senza uno degli or-

gani di garanzia costituzionale più importanti previsti dal testo del 1948.

Il Consiglio Superiore della Magistratura: due anni in più

Il Consiglio Superiore della Magistratura, l'organo pensato per garantire l'autonomia della magistratura dal potere esecutivo e legislativo raccontata nel Capitolo 5, entra in funzione solo nel **1958** — dieci anni dopo la Costituzione, due anni dopo la Corte Costituzionale.

Le Regioni ordinarie: ventidue anni di attesa

Il ritardo più lungo, e forse il più significativo per le sue conseguenze pratiche sulla vita quotidiana dei cittadini, riguarda le **Regioni a statuto ordinario**: previste dal testo costituzionale originario del 1948 come livello di governo intermedio tra Stato centrale e Comuni, vengono effettivamente istituite solo nel **1970**, con la prima elezione dei rispettivi consigli regionali — **ventidue anni** dopo l'entrata in vigore della Costituzione che le aveva previste.

Perché questi ritardi contano davvero

Questi non sono semplici dettagli cronachistici da manuale di storia costituzionale: per oltre due decenni, importanti meccanismi di controllo e di decentramento previsti esplicitamente dal disegno costituzionale

del 1948 sono rimasti, semplicemente, inattivi. Un cittadino che nel 1960 avesse voluto rivolgersi alla Corte Costituzionale per contestare la legittimità di una legge avrebbe trovato un organo appena avviato, con una giurisprudenza ancora agli inizi; un cittadino che nello stesso periodo avesse voluto partecipare a un livello di governo regionale previsto dalla Costituzione avrebbe dovuto aspettare ancora un intero decennio prima che quel livello di governo esistesse davvero.

Un ritardo attuativo, non un tradimento del testo

È importante essere precisi, per l'onestà di questo libro: questi ritardi non rappresentano una modifica o un tradimento diretto del testo costituzionale — gli articoli che prevedevano questi organi non sono mai stati cancellati o riscritti nel periodo del ritardo. Rappresentano, piuttosto, una distanza concreta e misurabile tra ciò che la Costituzione prevedeva sulla carta fin dal 1948 e ciò che è stato effettivamente reso operativo nella pratica istituzionale della Repubblica — un tema che il Capitolo 12 di questo libro affronterà anche dal punto di vista delle obiezioni legittime a questa lettura.

Capitolo 8 – Quando le leggi ordinarie hanno svuotato i principi

Un tradimento diverso: non il ritardo, ma l'erosione

Il capitolo precedente ha raccontato un problema di tempo: organi previsti dalla Costituzione, attivati con anni o decenni di ritardo. Questo capitolo racconta un problema diverso e per certi versi più insidioso: casi in cui, senza mai modificare formalmente il testo costituzionale, leggi ordinarie successive ne hanno progressivamente ridotto l'efficacia pratica — restando, sulla carta, sempre pienamente conformi alla lettera della Costituzione.

Il diritto alla salute, tra principio e realtà del finanziamento

L'articolo 32, raccontato nel Capitolo 4, definisce la salute come «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività», da tutelare anche per gli indigenti. Il Servizio Sanitario Nazionale, il sistema pensato per dare attuazione concreta a questo principio, viene istituito solo nel 1978 — trent'anni dopo la Costituzione — con la legge 833 del 1978, che introduce fin da subito anche un sistema di compartecipazione alla spesa per il cittadino, il cosiddetto «ticket». Negli anni più recenti, diverse analisi indipendenti documentano una riduzione progressiva delle presta-

zioni effettivamente garantite in modo gratuito dallo Stato, motivata da esigenze di risanamento dei conti pubblici — con un conseguente aumento del ricorso alla sanità privata da parte di chi può permetterselo economicamente. Il principio costituzionale di universalità del diritto alla salute resta formalmente intatto; la sua reale portata pratica, per una parte crescente della popolazione, si è progressivamente ridotta.

L'articolo 18 e il doppio regime del Jobs Act

Un secondo caso, meglio databile e documentabile con precisione normativa, riguarda la tutela contro i licenziamenti illegittimi. L'**articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori**, introdotto dalla legge 300 del 1970 in attuazione del principio costituzionale del diritto al lavoro raccontato nel Capitolo 4, prevedeva nella sua versione originaria il **reintegro sul posto di lavoro** per i licenziamenti giudicati illegittimi, ingiusti o discriminatori. Con il **decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23** (il cosiddetto «Jobs Act»), questa tutela viene esclusa per tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a partire dal **7 marzo 2015**, sostituita nella maggior parte dei casi — in particolare per i licenziamenti economici — da un indennizzo puramente monetario. Il risultato pratico è un doppio regime di tutele, dipendente esclusivamente dalla data di assunzione: oltre **3,5 milioni di lavoratori** assunti dopo quella data si trovano, secondo le stime riporta-

te da diverse analisi sindacali e giuslavoristiche, con una protezione sostanzialmente diversa e più debole rispetto a chi era già stato assunto prima.

Un meccanismo comune ai due casi

Entrambi i casi raccontati in questo capitolo condividono lo stesso meccanismo di fondo: nessuna legge ha mai formalmente abrogato l'articolo 32 sulla salute o l'articolo 4 sul diritto al lavoro della Costituzione. Ciò che è cambiato, nel tempo, è la traduzione pratica di quei principi generali in leggi ordinarie concrete — leggi che, restando formalmente conformi al dettato costituzionale, ne hanno progressivamente ridimensionato la portata effettiva nella vita quotidiana dei cittadini.

Perché questo tipo di erosione è più difficile da riconoscere

A differenza dei ritardi attuativi raccontati nel capitolo precedente — facilmente databili e verificabili — questo secondo tipo di svuotamento è più sfumato e più difficile da individuare con precisione: richiede di confrontare, caso per caso e con competenza tecnica specifica, il principio costituzionale originario con la sua concreta applicazione normativa nel tempo. È proprio per questa difficoltà che casi come quelli raccontati in questo capitolo restano spesso fuori dal dibattito pubblico ordinario, nonostante il loro impatto diretto e misurabile sulla vita di milioni di cittadini.

Capitolo 9 — Le modifiche costituzionali: cosa è cambiato e con quale metodo

Un testo che può essere modificato, con un metodo preciso

A differenza di alcuni principi fondamentali dichiarati esplicitamente imm modificabili — come la forma repubblicana dello Stato — la gran parte del testo costituzionale può essere legittimamente modificata, ma solo attraverso un procedimento aggravato rispetto a quello di una legge ordinaria, previsto dall'articolo 138: due deliberazioni successive da parte di ciascuna Camera, a distanza di almeno tre mesi, con la possibilità di un referendum confermativo se la modifica non viene approvata con maggioranza dei due terzi. Due modifiche recenti, in particolare, meritano di essere raccontate con precisione per il loro impatto diretto sull'equilibrio costituzionale originario.

La riforma del Titolo V (2001)

Nel 2001, una maggioranza di centrosinistra approva la **legge costituzionale n. 3**, che riscrive profondamente il Titolo V della Costituzione — la parte dedicata alla ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, raccontata in parte nel Capitolo 5 a proposito dell'istituzione tardiva delle Regioni ordinarie nel 1970. La riforma viene confermata da un **referendum**

popolare il 7 ottobre 2001, con il 64,2% di voti favorevoli, su un'affluenza però limitata al 34,1% degli aventi diritto. L'obiettivo dichiarato della riforma è dare all'Italia una fisionomia più federalista, spostando centri di spesa e di decisione dal livello statale centrale a quello regionale. Nella pratica applicativa successiva, diverse analisi giuridiche indipendenti hanno segnalato come la riforma abbia prodotto un sistema per certi versi ambiguo, in cui non è sempre chiaro a chi — Stato centrale o Regioni — spetti la competenza legislativa su una lunga serie di materie, con un conseguente aumento del contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni negli anni successivi.

La riforma dell'articolo 81 (2012)

Una seconda modifica, di portata diversa ma altrettanto significativa, riguarda la riscrittura dell'**articolo 81**, avvenuta con la **legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012**. Il nuovo testo introduce nella Costituzione italiana il principio dell'equilibrio di bilancio: «Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico». Questa riforma nasce esplicitamente in attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, in particolare dal cosiddetto **Fiscal Compact** — il trattato europeo sulla disciplina di bilancio raccontato più nel dettaglio in un altro libro di questa collana dedicato specificamente ai trattati europei.

Un punto tecnico da chiarire con precisione

È importante essere precisi su questo punto, coerentemente con il rigore tecnico richiesto dal tema: il principio dell'equilibrio di bilancio introdotto nel 2012 non deriva da una necessità economica intrinseca e universale di ogni Stato in quanto tale, ma da un vincolo specifico assunto dall'Italia con la propria adesione ai trattati europei e all'unione monetaria dell'euro. È lo stesso vincolo di moneta non sovrana raccontato in un altro libro di questa collana dedicato al debito pubblico: uno Stato che controlla pienamente la propria moneta ha, tecnicamente, margini di manovra sul proprio bilancio pubblico che l'Italia, all'interno dell'eurozona, non possiede nella stessa misura. La riforma dell'articolo 81 va quindi letta come conseguenza diretta di questo vincolo europeo specifico, non come principio economico di validità universale.

Due modifiche, due direzioni diverse dell'equilibrio originario

Entrambe le riforme raccontate in questo capitolo, per quanto motivate da esigenze diverse, condividono un effetto comune: hanno spostato, in direzioni diverse, l'equilibrio originario disegnato dai costituenti nel 1948 — tra Stato centrale e periferia nel caso del Titolo V, tra la logica sociale della Costituzione originaria e i vincoli di bilancio europei nel caso dell'articolo 81, un

tema che il prossimo capitolo di questo libro approfondirà in modo specifico.

Capitolo 10 — I trattati europei e la tensione con la Costituzione

Due logiche diverse, messe a confronto

Il capitolo precedente ha introdotto, a proposito della riforma dell'articolo 81, il tema dell'intreccio tra vincoli europei e principi costituzionali originari. Questo capitolo approfondisce quel confronto in modo più sistematico, mettendo direttamente a confronto specifici articoli della Costituzione con specifici vincoli assunti dall'Italia attraverso i trattati europei — senza ripetere qui la cronologia completa di quei trattati, già raccontata in un altro libro di questa collana dedicato specificamente a quel tema.

Articolo 3 comma 2 contro le regole di concorrenza

L'articolo 3 comma 2, raccontato nel Capitolo 2 come chiave di lettura di tutta la Costituzione, impegna la Repubblica a rimuovere attivamente gli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona — un principio che presuppone, per sua natura, la possibilità per lo Stato di intervenire attivamente nell'economia con politiche redistributive e servizi pubblici mirati. Le regole europee sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato, che limitano seve-

ramente la possibilità per un governo nazionale di sostenere selettivamente specifici settori economici o specifiche imprese, senza autorizzazione preventiva della Commissione Europea, introducono un vincolo esterno che, in alcuni casi concreti, riduce lo spazio di manovra che la Costituzione italiana assegnerebbe, in linea di principio, allo Stato per dare attuazione a questo stesso articolo 3 comma 2.

Articolo 41 contro la logica di mercato dei trattati

L'articolo 41, raccontato nel Capitolo 6, vincola l'iniziativa economica privata al rispetto dell'utilità sociale. I trattati europei, al contrario, sono costruiti prevalentemente attorno alla logica della libera concorrenza e della libera circolazione di capitali, beni e servizi all'interno del mercato unico — una logica che, in linea di principio generale, tende a considerare ogni intervento pubblico limitativo della libertà d'impresa come una possibile distorsione del mercato da giustificare con motivazioni specifiche, piuttosto che come un principio costituzionale di pari dignità rispetto alla libertà economica stessa.

Non una contraddizione insanabile, ma una tensione reale

È importante essere precisi, per l'onestà di questo libro: questa tensione tra logica sociale della Costituzione e logica di mercato dei trattati europei non

equivale a una contraddizione giuridica insanabile — l'Italia ha aderito legittimamente a questi trattati attraverso i propri organi costituzionali competenti, e la stessa Costituzione, all'articolo 11, prevede esplicitamente la possibilità di limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento internazionale di pace e giustizia, come raccontato nel Capitolo 3. Ma la tensione tra le due logiche è reale, documentabile in casi concreti, e merita di essere raccontata con onestà, non negata o minimizzata.

Un caso concreto: il vincolo di bilancio euro-specifico

Come già chiarito nel capitolo precedente a proposito della riforma dell'articolo 81, questo vincolo di bilancio non deriva da una legge economica universale, ma dalla specifica appartenenza dell'Italia all'unione monetaria europea — uno Stato a moneta pienamente sovrana, come raccontato in un altro libro di questa collana, avrebbe margini di manovra sul proprio bilancio pubblico che l'Italia, all'interno dell'euro, non possiede nella stessa misura. È questo il caso più diretto e meglio documentabile in cui un vincolo europeo specifico — non una necessità tecnica universale — ha richiesto una modifica esplicita del testo costituzionale originario.

Perché questo confronto conta

Comprendere con precisione dove nasce davvero ciascuna di queste tensioni — se da un principio economico universale o da uno specifico vincolo assunto con l'adesione ai trattati europei — è essenziale per un dibattito pubblico informato su come, eventualmente, riconciliare meglio la logica sociale della Costituzione del 1948 con gli impegni internazionali assunti dall'Italia nei decenni successivi — un tema che il Capitolo 13 di questo libro affronterà tra le proposte di cambiamento possibile.

Capitolo 11 — L'articolo 41 nella pratica: privatizzazioni e «utilità sociale» dimenticata

Un principio raramente citato nel dibattito pubblico

Il Capitolo 6 di questo libro ha raccontato il testo e il significato dell'articolo 41: l'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Un principio costituzionale chiaro, mai formalmente abrogato o riscritto dal 1948 a oggi. Eppure, chiunque segua il dibattito pubblico e parlamentare italiano sulle grandi decisioni di politica economica — privatizzazioni di aziende pubbliche, liberalizzazioni di settori

regolamentati, cessioni di infrastrutture strategiche — noterà quanto raramente questo specifico vincolo costituzionale venga esplicitamente discusso come criterio di valutazione, rispetto ad altri argomenti più frequentemente citati come l'efficienza gestionale, il gettito fiscale immediato per lo Stato, o la conformità alle regole di concorrenza europee raccontate nel capitolo precedente.

Non un giudizio su ogni singola privatizzazione

È necessario essere precisi, per l'onestà di questo capitolo: raccontare come l'articolo 41 sia stato raramente al centro del dibattito pubblico su questi temi non equivale a sostenere che ogni privatizzazione o liberalizzazione avvenuta in Italia dal dopoguerra a oggi sia stata, per questo motivo, incostituzionale. Il punto di questo capitolo è diverso e più circoscritto: mostrare quanto raramente il criterio dell'utilità sociale, esplicitamente previsto dalla Costituzione come limite alla libertà d'impresa, sia stato effettivamente discusso e valutato in modo sistematico prima di grandi decisioni economiche con impatto diretto su servizi essenziali per la collettività.

Un vincolo costituzionale, non solo un'opzione politica

Il punto centrale da comprendere è che l'articolo 41 non è un'opzione politica tra le tante che un gover-

no può scegliere di considerare o ignorare secondo la propria sensibilità: è un principio costituzionale vincolante al pari degli altri raccontati in questo libro. Quando una decisione economica riguarda la gestione di un servizio essenziale — penso a settori come l'energia, l'acqua, le infrastrutture di trasporto, la sanità — la valutazione dell'utilità sociale prevista dall'articolo 41 dovrebbe rientrare, per disegno costituzionale, tra i criteri esplicitamente considerati nella decisione, non restare sullo sfondo come principio teorico raramente richiamato nella pratica.

Perché questo silenzio è significativo

Il fatto che questo specifico vincolo costituzionale resti, nella pratica del dibattito pubblico italiano, largamente sullo sfondo rispetto ad altri criteri di valutazione economica — efficienza, gettito immediato, conformità alle regole europee di concorrenza raccontate nel Capitolo 10 — è di per sé un dato rilevante per il tema di questo libro: non perché dimostri necessariamente che ogni singola decisione presa sia stata sbagliata, ma perché mostra come un principio costituzionale esplicito, mai formalmente cancellato dal testo del 1948, possa nel tempo perdere gran parte del proprio peso pratico nel dibattito pubblico, semplicemente per assenza di attenzione sistematica — lo stesso tipo di erosione silenziosa raccontata nel Capitolo 8 a proposito del diritto alla salute e dell'articolo 18.

L'ultima tappa prima delle conclusioni

Con questo capitolo si chiude la ricostruzione dei principali casi in cui il disegno costituzionale originario, raccontato nella prima parte di questo libro, non ha trovato piena corrispondenza nella pratica istituzionale, normativa ed economica dei decenni successivi. I prossimi capitoli affronteranno le obiezioni legittime a questa lettura, prima di passare a cosa si potrebbe concretamente cambiare.

Capitolo 12 — Le obiezioni, trattate con onestà

«La Costituzione è un quadro di principi, non un programma di governo»

Questa obiezione ha un fondamento giuridico solido, e va riconosciuta con chiarezza. La Costituzione, per sua stessa natura, stabilisce principi generali e obiettivi da perseguire — non un programma dettagliato e vincolante su come, esattamente, ogni singolo governo debba tradurli in politiche concrete. Maggioranze parlamentari diverse, legittimamente elette in momenti storici diversi, possono interpretare in modo differente come dare attuazione pratica allo stesso principio costituzionale, senza che questo equivalga automaticamente a un tradimento del testo. L'articolo 3 comma 2, raccontato nel Capitolo 2, per esempio, non specifica quali politiche sociali concrete debbano essere

adottate per rimuovere gli ostacoli economici e sociali — lascia, legittimamente, questo spazio di scelta alla dialettica democratica tra forze politiche diverse.

«Alcune attuazioni mancate riflettono scelte politiche legittime, non un tradimento»

Anche questa obiezione merita rispetto. I ritardi nell'attivazione di alcuni organi costituzionali raccontati nel Capitolo 7 — la Corte Costituzionale nel 1956, il Consiglio Superiore della Magistratura nel 1958, le Regioni ordinarie nel 1970 — possono essere letti, in parte, come il risultato di scelte politiche legittime di maggioranze parlamentari successive, che hanno ritenuto prioritari altri interventi nell'Italia della ricostruzione postbellica, piuttosto che come un deliberato sabotaggio del disegno costituzionale. La complessità reale di costruire dal nulla nuove istituzioni — servono leggi attuative, personale, strutture — spiega in parte, anche se non giustifica interamente, la lunghezza di alcuni di questi ritardi.

«L'integrazione europea ha portato anche benefici che vanno riconosciuti»

Anche questo argomento, sollevato a proposito della tensione raccontata nel Capitolo 10 tra Costituzione e trattati europei, ha un fondamento reale che sarebbe disonesto ignorare. L'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea ha portato benefici concreti e dif-

facilmente contestabili: decenni di pace tra paesi che per secoli si erano fatti guerra, un mercato unico che ha ampliato le opportunità commerciali per le imprese italiane, e un ampliamento di alcuni diritti — dalla libertà di circolazione delle persone a specifiche tutele dei consumatori — che integrano, senza necessariamente contraddire, i diritti già previsti dalla Costituzione italiana del 1948.

Perché queste obiezioni non chiudono la questione

Riconoscere la fondatezza di questi tre argomenti — la Costituzione come quadro di principi interpretabili, la complessità pratica di attivare nuove istituzioni, i benefici reali dell'integrazione europea — non significa che i casi documentati raccontati in questo libro non meritino attenzione critica. Il punto centrale, sviluppato capitolo dopo capitolo con date e riferimenti normativi precisi, non è che ogni singola scelta politica successiva al 1948 sia stata un tradimento deliberato del disegno costituzionale originario, ma che quel disegno — nato da un compromesso alto tra culture politiche diverse, raccontato nel Capitolo 1 — meriti di essere conosciuto e discusso pubblicamente con la stessa cura con cui è stato scritto, prima di essere silenziosamente eroso da ritardi attuativi, leggi ordinarie e vincoli esterni raramente messi a confronto esplicito con il testo costituzionale che pure li dovrebbe orientare.

Capitolo 13 — Cosa si potrebbe cambiare

Una piena attuazione dell'articolo 3 comma 2

La proposta più diretta, coerente con quanto raccontato in tutto questo libro, riguarda una piena attuazione pratica del principio di uguaglianza sostanziale raccontato nel Capitolo 2: politiche sociali mirate, capaci di rimuovere realmente — non solo sulla carta — gli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona, come previsto esplicitamente dal testo costituzionale. Non si tratta di inventare un principio nuovo, ma di dare finalmente piena attuazione a un principio già scritto, chiaro e vincolante fin dal 1948.

Una lettura dei vincoli di bilancio che lasci spazio all'articolo 81 originario

Come raccontato nei Capitoli 9 e 10, la riforma dell'articolo 81 del 2012 nasce da uno specifico vincolo di appartenenza all'unione monetaria europea, non da una necessità economica universale. Diversi economisti e costituzionalisti propongono, in sede di dibattito pubblico, una lettura più flessibile di questo vincolo — coerente con le clausole di salvaguardia già previste dallo stesso Fiscal Compact per le fasi avverse del ciclo economico — capace di lasciare più spazio d'azione

allo Stato per politiche anticicliche, senza necessariamente richiedere una nuova modifica costituzionale, ma attraverso un'applicazione più fedele allo spirito originario, anche di flessibilità, che lo stesso articolo 81 riformato prevede esplicitamente.

Maggiore uso degli strumenti di democrazia diretta

La Costituzione del 1948 prevede già, nel proprio testo originario, strumenti di democrazia diretta oggi sottoutilizzati rispetto al loro potenziale: il referendum abrogativo (art. 75), l'iniziativa legislativa popolare (art. 71). Un uso più sistematico e informato di questi strumenti, da parte dei cittadini stessi, rappresenta una via concreta — già interamente disponibile nel testo costituzionale vigente, senza bisogno di alcuna riforma aggiuntiva — per riportare al centro del dibattito pubblico principi costituzionali, come l'articolo 41 raccontato nel Capitolo 11, che rischiano altrimenti di restare sullo sfondo delle grandi decisioni economiche.

Un dibattito pubblico più informato sulla Costituzione stessa

La proposta più trasversale di questo capitolo, coerente con l'intero impianto di questo libro, riguarda la necessità di un dibattito pubblico più informato e meno superficiale sul testo costituzionale stesso: non un richiamo generico e vago alla «Costituzione tradita»,

spesso usato in modo strumentale nel dibattito politico senza reali riferimenti al testo, ma una conoscenza puntuale e precisa — come quella che questo libro ha cercato di offrire capitolo dopo capitolo — di cosa dice davvero ogni singolo articolo, e di dove, con quali date e quali leggi specifiche, la sua attuazione pratica si è discostata dal disegno originario.

Nessuna riforma sostituisce la conoscenza diretta del testo

Va detto, per chiudere questo capitolo con la stessa onestà con cui si è aperto il libro: nessuna delle proposte elencate qui sopra ha senso se non accompagnata da una conoscenza diretta e approfondita del testo costituzionale da parte dei cittadini stessi. La Costituzione del 1948, come raccontato fin dalla prefazione di questo libro, non è un testo giuridico neutro da lasciare agli specialisti: è un progetto di paese che riguarda, ancora oggi, ogni singolo cittadino chiamato a viverlo — e, quando necessario, a difenderlo con la conoscenza precisa dei propri diritti.

Capitolo 14 — Cosa puoi fare tu, adesso

Leggere il testo, non solo sentirne parlare

Il gesto più semplice e più concreto che questo libro può lasciare a chi lo ha letto fino a qui è anche il più diretto: leggere personalmente il testo integrale della Costituzione, liberamente disponibile online sul sito del Quirinale e su numerose altre fonti istituzionali gratuite. Non è un testo lungo — appena 139 articoli — e, come mostrato in questo libro, ogni singolo articolo ha un significato preciso, spesso molto più concreto e diretto di quanto si immagini prima di leggerlo davvero.

Riconoscere quando un principio costituzionale è in gioco

Come raccontato nei Capitoli 8 e 11 di questo libro, molte delle erosioni più significative dei principi costituzionali avvengono in modo silenzioso, attraverso leggi ordinarie tecniche che raramente vengono discusse pubblicamente facendo esplicito riferimento all'articolo costituzionale che dovrebbero rispettare. Sviluppare l'abitudine di chiedersi, di fronte a una grande decisione economica o sociale — una privatizzazione, una riforma del lavoro, una scelta di bilancio pubblico — quale principio costituzionale specifico

sia coinvolto, è un esercizio critico alla portata di qualunque cittadino informato, non riservato ai soli specialisti di diritto costituzionale.

Usare gli strumenti di partecipazione già previsti dalla Costituzione

Come raccontato nel Capitolo 13, la Costituzione mette già a disposizione dei cittadini strumenti concreti di partecipazione diretta — il referendum abrogativo, l’iniziativa legislativa popolare — che restano oggi ampiamente sottoutilizzati rispetto al loro potenziale reale. Informarsi su come funzionano concretamente questi strumenti, e su come attivarli quando esiste una causa specifica che li giustifica, è un modo diretto per esercitare i diritti che la Costituzione stessa ha previsto fin dal 1948, senza bisogno di attendere alcuna riforma aggiuntiva.

Distinguere sempre il richiamo generico dalla conoscenza precisa

Il messaggio più importante lasciato da questo libro, coerente con l’approccio scelto fin dalla prefazione, riguarda proprio la differenza tra invocare genericamente una «Costituzione tradita» come slogan politico, e conoscere con precisione quali articoli specifici, con quali date e quali leggi, sono stati effettivamente disattesi nella pratica. Solo la seconda strada — quella percorsa capitolo dopo capitolo in questo libro — permette un dibattito pubblico realmente informato,

capace di distinguere una critica fondata da una semplice suggestione retorica priva di riscontri concreti nel testo costituzionale.

Nota sulla trasparenza nell'uso dell'intelligenza artificiale

Questo libro è stato scritto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, usati per la ricerca preliminare delle fonti, la prima stesura dei testi a partire da una scaletta e da indicazioni editoriali definite dall'autore, e la revisione linguistica e strutturale.

Restano interamente umane: la scelta del tema e la tesi del libro, la verifica di ogni fatto, cifra e citazione contro una fonte primaria o istituzionale prima della pubblicazione, la decisione editoriale finale su cosa viene pubblicato o corretto, e la responsabilità editoriale dei contenuti — che resta in capo all'autore, mai allo strumento di intelligenza artificiale utilizzato.

Questa nota risponde agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), applicabile dal 2 agosto 2026.

Se trovi un errore, una fonte imprecisa o un'affermazione che ritieni non verificata correttamente, scrivi a redazione@contropotere.com — ogni segnalazione fondata porta a una correzione pubblica del testo. Questo libro fa parte della collana **Contro-**

potere: gli altri titoli sono disponibili gratuitamente
su **contropotere.com**.